

FONDAZIONE BRUNO KESSLER
GARA EFFICIENTAMENTO EDIFICIO OVEST

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

FONDAZIONE BRUNO KESSLER.....	1
GARA EFFICIENTAMENTO EDIFICIO OVEST	1
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	4
ART. 4 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E RINVIO.....	4
ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	6
ART. 7 - FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO	6
CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
ART. 9 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	7
ART. 10 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	7
ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE	7
ART. 12 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	8
ART. 13 - PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E DISCIPLINARE DI QUALITÀ.....	8
ART. 14 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	10
ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO	10
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	10
ART. 16 - ANTICIPAZIONE.....	10
ART. 17 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	10
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI.....	11
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	11
ART. 19 - CAUZIONE PROVVISORIA	11
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	11
ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE	11
ART. 22 - VARIAZIONE AL PROGETTO	13
ART. 23 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI, LAVORI IN ECONOMIA	13
CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ART. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALE	13
ART. 25 - PIANI DI SICUREZZA	13
ART. 26 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	14
ART. 27 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANO DI SICUREZZA.....	15
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	15
ART. 28 - SUBAPPALTO	15
ART. 29 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	15

ART. 30 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	15
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI.....	16
ART. 31 - IDENTIFICABILITÀ DEI LAVORATORI.....	16
ART. 32 - TUTELA DEI LAVORATORI.....	16
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 33 – CONTROVERSIE	17
ART. 34 - CAUSE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	18
ART. 35 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	18
ART. 36 - TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE	18
CAPO 12 – MANUTENZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA.....	19
ART. 37 - NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO NEL PERIODO DI MANUTENZIONE.....	19
ART. 38 - GARANZIE DI PERFORMANCE ENERGETICA	21
CAPO 13 - NORME FINALI.....	22
ART. 39 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE	22
ART. 40 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	22
ART. 41 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	24



CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di un intervento di **RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE CENTRALI TERMICA E FRIGORIFERA DELL'EDIFICIO OVEST DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER**.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e nel rispetto della normativa vigente e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Si intendono **completamente comprese e compensate con i prezzi** delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell'appalto tutte le **assistenze murarie** necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.

Sono inoltre compresi nell'appalto e a carico dell'Appaltatore:

- La progettazione costruttiva e gli elaborati *as built* dell'intervento redatti da tecnico abilitato e iscritto all'Albo degli Ingegneri;
- Le prove di funzionamento e di collaudo previste nel piano dei controlli di cui al successivo art. 13, comma 4;
- La garanzia dei rendimenti delle varie apparecchiature costituenti l'impianto e dei conseguenti consumi energetici calcolati secondo il modello allegato al presente capitolato (ALLEGATO CSA4);
- La manutenzione triennale programmata e a guasto come definita nel seguito, a decorrere dalla data di contratto, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione allegato al progetto e dalle eventuali varianti approvate (ALLEGATO CSA6);
- La formazione e addestramento del personale delegato dalla Stazione Appaltante alla gestione degli impianti oggetto dell'Appalto;
- Il monitoraggio e verifica in contraddittorio con la Stazione Appaltante dei rendimenti e del conseguente risparmio raggiunto rispetto alla *base line* dichiarata dall'Appaltatore.
- L'assistenza tecnica alla Stazione Appaltante nella richiesta all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (AEEG) dei titoli di efficienza energetica di cui al DM 20-7-2004 "certificati bianchi".

Art. 2 - Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo a base d'asta (al lordo degli oneri della sicurezza) ammonta alla somma di Euro 460.000,00 (diconsi Euro Quattrocentosessantamila/00) come risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

LAVORI	Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza	435.000,00
Importo per la manutenzione triennale (non soggetto a ribasso)	15.000,00

Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	10.000,00
TOTALE	460.000,00

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

- a) **CATEGORIA PREVALENTE:**
Categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento)
per Euro 375.000,00
(diconsi Euro **trecentosettantacinquemila/00**),
- b) **CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI PER INTERO:**
(art. 108, D.P.R. 207/2010)
Categoria OS30 (*Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi*)
per Euro 53.000,00
(diconsi Euro **cinquantatremila/00**)
Categoria OG1 (*opere edili*)
per Euro 7.000,00
(diconsi Euro **settemila/00**)

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 51 della L.P. 26/93 e ss.mm. e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 28 del presente capitolato speciale.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale di Appalto e rinvio

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, a giudizio della Direzione Lavori, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle

maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.
4. Seguono in elenco i principali atti normativi a cui si rinvia per quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato speciale d'appalto e nel contratto:
 - La L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e relativo regolamento di attuazione (emanato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg);
 - Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e relativi regolamenti attuativi, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - D.Lgs. n. 81 del 2008.
5. L'Appaltatore, a pena di nullità del contratto di appalto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. L'Appaltatore deve inserire, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi la clausola comportante l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto.

Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
 - Il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - Il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato per i lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore ed ancorché non materialmente allegato;
 - Il piano di sicurezza;
 - La lettera di invito;
 - L'offerta dell'Appaltatore;
 - Il crono programma esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione Lavori
 - La WBS (Work Breakdown Structure) redatta dall'Appaltatore e approvata dalla Direzione Lavori
 - La documentazione prevista in questo capitolato d'appalto e nella lettera di invito.
 - Gli elaborati del progetto esecutivo di seguito elencati:

Allegati di progetto

- | | |
|-----------------|--|
| • ALLEGATO 01 | RELAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| • ALLEGATO 02 | PIANO MANUTENZIONE |
| • ALLEGATO 03 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE |
| • ALLEGATO 04 | LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE |
| • ALLEGATO 05 | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI |
| • ALLEGATO ST01 | PSC |
| • ALLEGATO ST02 | PLANIMETRIE |
| • ALLEGATO ST03 | GANTT |



- ALLEGATO CSA4 MODELLO DI CALCOLO CONSUMI
- ALLEGATO CSA6 PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici di progetto

- IT-01-A CENTRALE TECNOLOGICA – STATO ATTUALE: Schema funzionale
- IT-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema funzionale
- IT-02-A PIANO SEMINTERRATO – STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature
- IT-02-R PIANO SEMINTERRATO – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature
- IT-03-A PIANO COPERTURA TERRAZZA – STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature
- IT-03-R PIANO COPERTURA TERRAZZA – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature
- IR-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema termoregolazione
- IE-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature elettriche
- IE-02-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema unifilare quadri

Art. 6 - Disposizioni generali riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dall'art. 58.8 della L.P. 26/1993.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 58.10 della L.P. 26/1993, la Stazione Appaltante prende atto della modifica intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37, comma 5 quater della L.P. 26/1993, e ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 8 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. Nel contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l'ufficio della Direzione Lavori.
2. L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere,



ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/00, il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dalla Direzione Lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, con le modalità degli artt. 119 e seguenti del regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell'articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l'Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla DL e al Responsabile del procedimento, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

Art. 10 - Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.
3. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

Art. 11 - Sospensioni e proroghe

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. Le sospensioni, le riprese e le proroghe sono disciplinate dall'art. 123 e seguenti del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993.
3. Il Responsabile del procedimento può concedere inoltre proroghe nelle ipotesi di ritardo nelle lavorazioni da parte delle altre imprese che operano in cantiere per lavorazioni non comprese nell'art. 1.
4. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il programma di cui all'art. 13 che segue.
5. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe, che se riconosciute

giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

6. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l'onere in capo all'Appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo, secondo le modalità e con gli effetti dell'art. 13.

Art. 12 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per le scadenze inderogabili individuate all'art. 10, viene applicata una penale giornaliera pari a 3 per mille dell'importo contrattuale.
2. In ogni caso l'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
4. Le penali, valutate dalla Direzione Lavori, vengono iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione Lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Art. 13 - Programma dei lavori dell'Appaltatore e disciplinare di qualità

1. Entro 15 (quindici) gg lavorativi dall'aggiudicazione l'Appaltatore dovrà redigere il progetto costruttivo dei lavori in appalto in forma tale che tutti gli elementi tecnici dell'opera siano univocamente definiti. Tale progetto sarà corredato delle schede tecniche dei componenti contenenti tutte le caratteristiche tecnico-costruttive e prestazionali. Tale progetto, la cui redazione è ammessa anche per parti con anticipo di 30 (trenta) gg sulle rispettive date di esecuzione, dovrà essere sottoposta alla approvazione della Direzione Lavori. La suddetta approvazione, pur non liberando l'Appaltatore dalle proprie responsabilità circa la qualità tecnica e la conformità al progetto a base di gara, è vincolante per la messa in opera dei lavori da parte dell'Appaltatore. Le parti del progetto esecutivo che l'Appaltatore ritiene definite e cantierabili e per le quali quindi non ritiene necessario lo sviluppo di una progettazione costruttiva, saranno riprodotte con frontespizio dell'Appaltatore sottoscritto da tecnico abilitato per conto del medesimo.
2. Entro 15 (quindici) gg lavorativi dall'aggiudicazione l'Appaltatore dovrà produrre un cronoprogramma di dettaglio dell'intervento che descriva le varie fasi della fornitura e posa in opera. Tale elaborato sarà redatto in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal responsabile del procedimento, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. Il programma lavori dovrà essere coerente con il termine assegnato per il completamento dei lavori e sarà sottoposto alla Direzione Lavori per l'approvazione. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare le rettifiche che la Direzione Lavori riterrà di richiedere per giustificati motivi legati al buon esito dell'appalto o a circostanze inerenti le attività limitrofe al cantiere. In particolare potranno

essere imposti periodi particolari anche in giorni festivi o prefestivi per lavorazioni producenti grave disturbo alle attività istituzionali quali vibrazioni meccaniche, rumorosità, produzione di polveri. Il programma lavori di dettaglio potrà essere elaborato per parti purché con congruo anticipo sulle lavorazioni da effettuare.

3. Entro 20 (venti) giorni dall'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà anche fornire alla Stazione Appaltante e riceverne idonea approvazione da parte della Direzione Lavori, il piano dei controlli e delle prove di funzionamento ritenute necessarie al collaudo degli impianti.
4. Dopo il completamento dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere all'avvio degli impianti tecnologici e assistere la Stazione Appaltante alla sua gestione fino alla messa a regime di ogni parte di impianto e alla completa affidabilità del suo funzionamento. E' fatto obbligo di addestrare il personale della Stazione Appaltante all'uso e alla manutenzione degli impianti secondo un percorso formativo per quattro persone, da sottoporre all'approvazione della Stazione Appaltante per un minimo di cinque giornate eseguito sul luogo dei lavori e/o in aula (messa a disposizione della Stazione Appaltante).
5. Il collaudo finale è subordinato alla effettuazione con esito positivo degli adempimenti dei precedenti punti.
6. La Stazione Appaltante può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell'Appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto e senza alcun compenso o indennizzo per l'Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - f) per necessità connesse alle attività istituzionali della Fondazione ritenute inderogabili ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento;
7. L'Appaltatore si impegna a consegnare alla Direzione Lavori, ogni mese, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. Qualora l'Appaltatore non adempia a quanto disposto dal presente comma, la Stazione Appaltante può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, anche in caso di ritardato adempimento oltre 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del 1 (uno) mese, l'Appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

Art. 14 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- c) eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. I comportamenti dell'Appaltatore che, accertati dalla Direzione Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
2. L'eventuale grave ritardo dell'Appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.
3. In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante conseguenti la risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 16 - Anticipazione

1. Trova applicazione l'art.52 comma 10 bis della L.P. 26/1993, quindi sul prezzo contrattuale non sono corrisposte anticipazioni.

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti all'Appaltatore avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta il credito liquidato, al netto delle prescritte ritenute di legge, non sia inferiore alla somma di Euro 150.000 (diconsi Euro centocinquantamila).
2. Alla determinazione degli importi di cui al comma 1 concorrono gli oneri per la sicurezza e pertanto anche questi ultimi si applicano le previste trattenute di legge; ad ogni stato di Avanzamento Lavori verrà corrisposta all'Appaltatore anche la quota relativa agli oneri per la sicurezza previo benestare rilasciato dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta ed in particolare di quella prevista dall'art. 37.
4. La Stazione Appaltante deve disporre il pagamento del certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, ferme restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta;
5. Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dalla Direzione Lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti

dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione di crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. 26/1993.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 58.11 della L.P. 26/1993 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all'amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 19 - Cauzione Provvisoria

1. Non è richiesto il deposito di cauzione provvisoria.

Art. 20 - Cauzione definitiva

1. Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell'importo e secondo le modalità specificati nella lettera di invito.
2. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 23 della L.P. 26/1993.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'articolo 23 della L.P. 26/1993.

Art. 21 - Coperture Assicurative

1. Ai sensi dell'art. 23 bis della L.P. 26/1993 e dell'art. 84 del relativo regolamento di attuazione l'Appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente "Copertura assicurativa per



danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. In relazione alla necessità di adattare i contenuti dello schema tipo di polizza 2.3 alla disciplina provinciale in materia di lavori pubblici dettata dalla L.P. 26/93 e dal relativo regolamento di attuazione, la copertura assicurativa di cui al presente articolo dovrà prevedere espressamente che:
 - a) in deroga all'art. 2, comma 1, lettera b, dello schema tipo di polizza 2.3, l'assicurazione è prestata nei confronti dei progetti approvati ai sensi della L.P. n. 26/93 la quale non prevede la verifica di cui all'art. 112 del D.Lgs. 163/2006 (validazione del progetto);
 - b) ogni riferimento al "collaudo provvisorio" contenuto nello schema tipo di polizza 2.3 si intende fatto semplicemente al "collaudo";
 - c) qualora il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non sia approvato nei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, la validità della polizza cessa decorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al predetto art. 26, comma 1, salvo che la mancata approvazione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) non dipenda da fatto imputabile all'Appaltatore;
 - d) per ogni controversia che dovesse insorgere con la Stazione Appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima Stazione Appaltante;
 - e) ogni altro riferimento fatto allo schema tipo di polizza 2.3 alle norme del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010 deve intendersi fatto alle corrispondenti norme della L.P. 26/1993 e s.m. e del relativo regolamento di attuazione ogni qual volta la normativa statale non sia applicabile nell'ordinamento provinciale.
4. Tutte le predette clausole dovranno essere riportate in una apposita appendice alla Scheda Tecnica 2.3 del decreto del Ministro delle Attività produttive 12 marzo 2004, n.123 e dovranno essere debitamente sottoscritte.
5. La Scheda Tecnica 2.3 e l'appendice contenente tutte le clausole sopra elencate devono essere trasmesse alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.
6. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e periodo di manutenzione.

Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:
(pari all'importo di aggiudicazione)

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
(Euro 2.500.000,00 massimo indennizzo)

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2), con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.
7. Le inclusioni sopra elencate dovranno essere poste in calce alla Scheda Tecnica o dovranno essere riportate nell'appendice alla Scheda Tecnica 2.3 e debitamente sottoscritte.
8. In caso di sinistro l'esecutore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate nelle Sezioni A e B della Scheda Tecnica 2.3.

9. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'esecutore dei lavori dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la Scheda Tecnica 2.3 bis del citato decreto ministeriale.

CAPO 6 – VARIAZIONI

Art. 22 - Variazione al progetto

1. Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e delle forniture potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all'Appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
2. Le variazioni di cui al comma 1 devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'art. 51 della L.P. 26/93. Le variazioni ai lavori proposte dall'Appaltatore e accettate dalla Stazione Appaltante comporteranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l'ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo.
3. Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore si applica l'art. 51 bis della L.P. 26/1993.

Art. 23 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia

1. Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell'importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguirli e la Stazione Appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato all'art. 13 della L.P. 26/93 e all'art. 129 del relativo regolamento di attuazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 - Norme di sicurezza generale

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 25 - Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
- 3. L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 - 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
 - 5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
 - 6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
 - 7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 26 - Piano operativo di sicurezza

- 1. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
- 2. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
- 3. L'Appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.
- 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 27 - Osservanza e attuazione dei piano di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28 - Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti e nei modi previsti dalle leggi vigenti e in particolare dall'art. 42 del L.P. 26/1993 e dagli articoli da 138 a 143 del relativo regolamento di attuazione.

Art. 29 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danno avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Art. 30 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subAppaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante procede al pagamento previa trasmissione delle fatture quietanzate del subAppaltatore che dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite, o in assenza di pagamento, in presenza di specifica liberatoria del subAppaltatore.
3. In caso di mancato pagamento del subAppaltatore da parte dell'Appaltatore si applica l'art. 140 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/93.



CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

Art. 31 - Identificabilità dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. La tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione dovranno essere conformi alle disposizioni di cui all'art 5 L. 136/2010 e al D.Lgs. 81/2008.

Art. 32 - Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subAppaltatore a corrispondere ai lavoratori del subAppaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ad ogni stato di avanzamento. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. Per gli adempimenti connessi ai pagamenti disposti ai sensi del presente comma, anche nel caso di contestazioni, il responsabile del procedimento si avvale della struttura competente in materia di lavoro.
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto, una volta ricevuto dall'ente di rilascio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che abbiano concluso i lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. L'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la data di inizio e di fine di ciascun subappalto entro 10 (dieci) giorni dal suo termine; nel medesimo termine la Stazione Appaltante chiede all'autorità competente la dichiarazione di regolarità di retributiva nei



confronti del subAppaltatore. La dichiarazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende concessa. Nel caso in cui, con riferimento al solo subAppaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, la Stazione Appaltante procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'Appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'Appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

6. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
 - Impresa o ATI appaltatrice: nel caso di ATI, il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL: per le imprese subappaltatrici che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dalla Direzione Lavori.
7. Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è chiesto con riferimento all'Appaltatore o all'ATI appaltatrice nonché ai subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 33 – Controversie

1. Le riserve e le contestazioni sono regolate dall'articolo 58.12 della L.P. 23/96 e dagli art. 165 e 166 del relativo Regolamento di attuazione.
2. Per l'esame delle eccezioni e delle riserve e la risoluzione delle stesse si rimanda sempre all'art. 58.12 della L.P. 26/93 nonché all'art. 167 del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 34 - Cause espresse di risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993 anche nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante nei modi e nei termini previsti dall'art. 58.4 della L.P. 26/93, con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;

- b) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dalla Direzione Lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
- c) nel caso di gravi mancanze rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore della sicurezza;
- d) nel caso di violazione anche di una sola delle disposizioni previste al Codice di Comportamento di FBK, visionabile al link: <http://www.fbk.eu/codice-di-comportamento>, al quale l'Appaltatore è obbligato ad attenersi.

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 35 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, la Direzione Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte della Direzione Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. Qualora in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione, l'Appaltatore è tenuto a eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno causato alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 41.

Art. 36 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione

1. Il collaudo tecnico amministrativo è sostituito da un certificato della Direzione Lavori che attesti la regolare esecuzione dei lavori poiché la spesa risultante dal conto finale, al netto del ribasso, non supera l'importo di un milione di euro.

La certificazione di regolare esecuzione sarà eseguita in conformità alle disposizioni vigenti alla data dell'appalto in materia di contratti pubblici nella Provincia di Trento.

Il Collaudo (certificato di regolare esecuzione) sarà effettuato dalla Direzione Lavori e dovrà concludersi con un verbale di accettazione, che certificherà l'esito positivo del Collaudo stesso e/o le eventuali non conformità dell'opera ai criteri di Collaudo. La verifica della buona



esecuzione dovrà condursi entro e non oltre 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di ultimazione delle opere comunicata dall'Appaltatore.

Se l'opera realizzata dall'Appaltatore non avrà favorevolmente superato il Collaudo definitivo entro la data concordata, verrà concordato un periodo di proroga entro il quale si dovrà dar corso ai provvedimenti del caso.

2. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di Collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di Collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
3. È fatta salva la facoltà di FBK di richiedere il risarcimento dei danni subiti ed accertati in relazione alle proprie attività derivanti da difetti degli impianti oggetto del presente Appalto, riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

CAPO 12 – MANUTENZIONE E PRESTAZIONE ENERGETICA

ART. 37 - Norme che regolano il rapporto nel periodo di manutenzione

A. CONDIZIONI GENERALI

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore per la durata di anni 3 (tre) dalla data del collaudo finale la manutenzione programmata e a guasto, come descritta nel presente capitolato e negli allegati Piano di manutenzione e CSA6.

Nell'allegato CSA6 sono dettagliate:

- Le apparecchiature e gli impianti da mantenere e loro quantità;
- Descrizione sommaria dell'intervento manutentivo;
- Periodicità degli interventi.

B. PREVISIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni di manutenzione saranno regolate dalle norme previste nel presente Capitolato e suoi allegati, dalle disposizioni di legge e dei Regolamenti in materia vigenti in Provincia di Trento.

1. Si intendono compresi nella manutenzione delle apparecchiature/impianti oggetto del presente appalto:
 - a) le spese della manodopera al completo di viaggi, vitto e alloggio, i materiali di consumo e i pezzi di ricambio originali;
 - b) tutti gli aggiornamenti del software di supervisione e di controllo delle varie apparecchiature fornite dall'Appaltatore, rilasciati dal produttore durante il periodo di vigenza contrattuale.
2. I tempi massimi ammessi di intervento sono:
 - a) **Intervento urgente (U): da concludere entro le 24 h dalla chiamata;**
 - b) **Intervento non urgente (NU): da concludere entro 3 gg dalla chiamata.**

L'attribuzione delle caratteristiche di urgenza secondo i due gradi sopra indicati è di esclusiva competenza del Responsabile della manutenzione di FBK.

Un intervento di manutenzione a guasto si intende concluso solo nel momento in cui viene ripristinata la piena funzionalità dell'impianto. Sono pertanto considerati aperti gli interventi fino a quando non raggiungono la suddetta funzionalità.



Nei casi in cui un intervento di urgenza non risolva definitivamente il problema ma assicuri temporaneamente la funzionalità dell'impianto, l'intervento urgente si ritiene concluso e lo stesso rientra nella tipologia di intervento non urgente.

Laddove si rendessero necessari tempi di intervento conclusivo eccedenti i termini sopra indicati, questi dovranno essere formalmente autorizzati dal responsabile della manutenzione di FBK.

Le comunicazioni all'Appaltatore per gli interventi di cui ai precedenti punti a. e b. saranno effettuate formalmente.

3. **Per tutta la durata dell'affidamento della manutenzione l'Appaltatore dovrà essere raggiungibile ad un telefono mobile 24 ore al giorno, comprese le festività. La mancata raggiungibilità comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per i ritardi.**
4. **Sanzioni:**
 - a) **Per ogni ora di ritardo su interventi urgenti (U) FBK si riserva di applicare la sanzione di € 50,00 (cinquanta/00)/ora;**
 - b) **Per ogni giorno di ritardo su interventi non urgenti (NU) si riserva di applicare la sanzione di € 500,00 (cinquecento/00)/giorno;**
5. Per ogni intervento manutentivo, l'Appaltatore è tenuto a fornire, entro 2 giorni, un rapporto scritto dettagliato specificando personale, ore, materiali ed operazioni effettuate.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle attività di manutenzione, le Parti designeranno i rispettivi responsabili:
 - **Responsabile dell'Appaltatore per la manutenzione**
L'Appaltatore designerà un proprio Responsabile, il quale avrà l'obbligo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni di manutenzione gestendo e coordinando le relative attività, nonché di rappresentare l'Appaltatore in ogni formalità necessaria all'espletamento degli adempimenti contrattuali. Il Responsabile dell'Appaltatore avrà inoltre l'obbligo di predisporre i rapporti di intervento e il rapporto annuale, che dovranno essere controfirmati dal responsabile della Stazione Appaltante a conferma ed accettazione.
 - **Responsabile della Stazione Appaltante per la manutenzione**
La Stazione Appaltante designerà un proprio Responsabile della Manutenzione, il quale sarà munito dei poteri necessari ad impegnarla e rappresentarla in tutte le questioni relative all'espletamento delle attività previste per il servizio di manutenzione.
7. L'Appaltatore fornirà le proprie prestazioni tramite personale idoneo, di provata e adeguata capacità. Il personale dipendente dell'Appaltatore dovrà adottare un comportamento corretto ed appropriato al contesto in cui i lavori si svolgono. La Stazione Appaltante, per giustificati motivi, potrà, a insindacabile giudizio del proprio Responsabile richiedere la sostituzione del personale dell'Appaltatore che non si attenesse alle suddette disposizioni.
8. L'Appaltatore avrà piena autonomia nella determinazione del personale addetto allo svolgimento dei lavori, salvo quanto specificato nel precedente comma.
9. L'Appaltatore assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni della Stazione Appaltante da parte dei propri dipendenti che presteranno la loro opera.
10. Per tutta la durata del servizio di manutenzione, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei propri lavoratori impegnati nell'appalto, riportate nel presente Capitolato, oltre che a tutte le disposizioni in merito alla sicurezza.
11. L'Appaltatore, al fine di espletare le attività relative al servizio di manutenzione, potrà accedere ai locali, agli impianti ed alle infrastrutture della Stazione Appaltante, attinenti al



- servizio prestato, durante le normali ore lavorative ed eccezionalmente anche al di fuori di esse, nel rispetto delle modalità di accesso vigenti presso FBK;
12. La Stazione Appaltante si impegna per quanto ragionevolmente possibile a fornire all'Appaltatore informazioni impiantistiche esatte e corrette. La Stazione Appaltante si impegna altresì a provvedere al continuo e tempestivo aggiornamento di tali informazioni, consapevole che il suddetto impegno condiziona la capacità dell'Appaltatore ad eseguire in modo soddisfacente il servizio di manutenzione. In particolare FBK si impegna a:
 - a. Fornire all'Appaltatore la documentazione disponibile degli impianti ed apparecchiature esistenti, fatta eccezione per quegli impianti ed apparecchiature che sono oggetto del presente contratto;
 - b. Segnalare in modalità documentabile all'Appaltatore malfunzionamenti, modifiche o alterazioni del normale funzionamento degli impianti, strutture ed apparecchiature oggetto del presente contratto;
 - c. Segnalare all'Appaltatore interruzioni, guasti o modifiche nella fornitura di energia di cui sia a conoscenza.
 13. L'Appaltatore dichiara di aver effettuato sopralluoghi presso l'area dei lavori, di conoscere l'organizzazione della Stazione Appaltante allo scopo di:
 - a. Prendere visione dei luoghi nei quali le attività dovranno essere effettuate;
 - b. Essere informato sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Stazione Appaltante al loro interno;La Stazione Appaltante precisa fin d'ora che non accetterà alcuna rivendicazione motivata da insufficiente attività relativa allo svolgimento dei sopralluoghi o da modalità di esecuzione che sia dall'Appaltatore addotta a giustificazione di ritardi, di ulteriori richieste economiche o di qualsivoglia altra inadempienza.
 14. L'Appaltatore garantisce che, nel corso dei lavori e durante tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione, adotterà tutte le misure necessarie ad evitare disturbi o interruzioni delle attività della Fondazione Bruno Kessler, fatti salvi i periodi di inagibilità dei locali previsti nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.
 15. In particolare, ogni intervento potenzialmente rischioso rispetto alle attività di FBK verrà concordato con il responsabile della Stazione Appaltante, in merito alle modalità ed ai tempi di esecuzione.
 16. L'Appaltatore assume la piena e totale responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso dovesse verificarsi, derivante da cause non dipendenti da responsabilità della Stazione Appaltante con particolare riferimento ad eventuali infortuni sul lavoro che potessero avvenire durante l'esecuzione della manutenzione.

L'Appaltatore esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e si obbliga a tenerla indenne da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse essere intentata nei suoi confronti.

L'Appaltatore si obbliga a tenere sempre esente la Stazione Appaltante da ogni vertenza che potesse sorgere con i propri fornitori, creditori e terzi in genere, anche in caso di cessione di credito autorizzata.
 17. La Stazione Appaltante potrà eseguire controlli ed ispezioni su lavori e/o servizi in corso o effettuati dall'Appaltatore e sulle attrezzature, strutture, dati o informazioni utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione delle attività di manutenzione.

ART. 38 - Garanzie di performance energetica

A. Programma di risparmio energetico

L'Appaltatore è tenuto a garantire i rendimenti termodinamici (EER e COP) delle macchine termiche fornite e le conseguenti riduzioni di consumo elettrico e di gas combustibile così come previsto da FBK nell'allegato CSA4.

B. Garanzia sui consumi energetici

L'Appaltatore garantisce alla Stazione Appaltante che il costo energetico complessivo annuo, calcolato secondo il modello esposto nell'allegato CSA4 e accettato dall'Appaltatore, è inferiore a € 74.000,00, come dichiarato in sede di gara.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 39 - Qualità e accettazione di materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'Appaltatore deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa Impresa.
3. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 40 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a beni di terzi ivi comprese le aree oggetto di occupazioni temporanee. Qualunque danno o ammenda derivante dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri e obblighi:
 - a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali:



- Protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - Allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
 - La fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - L'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - L'osservanza delle norme in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; l'utilizzo di tali mezzi è soggetto al preventivo benestare della Direzione Lavori.
- c) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione Lavori.
- d) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o il Collaudatore, se nominato, riterranno necessarie, anche ai sensi del D.M. 11 marzo 1988 e s.m., nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi. La Direzione Lavori o il Collaudatore possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore.
- e) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per riparare guasti imputabili a negligenze dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere che non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera.
- f) Il fornire alla Direzione Lavori e al coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:
- a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
- b) E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.
- c) L'Appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna. Tali tabelle, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda

alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Appaltatore dovrà ordinare le prescritte tabelle corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.

- d) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
 - e) L'Appaltatore dovrà adempiere diligentemente e puntualmente a quanto richiesto dalla Direzione Lavori o dal responsabile del procedimento in ordine al rispetto del piano della qualità della Direzione Lavori.
 - f) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
 - g) L'Appaltatore deve produrre, entro 10 giorni dalla fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
5. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 41 - Spese contrattuali, imposte, tasse

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) Le spese contrattuali;
 - b) Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori, non previsti in contratto;
 - d) Le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi gli accordi bonari e le eventuali transazioni.
- 2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.
- 3. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Allegati

- | | |
|-----------------|--|
| • ALLEGATO 01 | RELAZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI |
| • ALLEGATO 02 | PIANO MANUTENZIONE |
| • ALLEGATO 03 | CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME TECNICHE |
| • ALLEGATO 04 | LISTA LAVORAZIONI E FORNITURE |
| • ALLEGATO 05 | ELENCO DESCRITTIVO DELLE VOCI |
| • ALLEGATO ST01 | PSC |



- ALLEGATO ST02 PLANIMETRIE
- ALLEGATO ST03 GANTT
- ALLEGATO CSA4 MODELLO DI CALCOLO CONSUMI
- ALLEGATO CSA6 PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici di progetto

- IT-01-A CENTRALE TECNOLOGICA – STATO ATTUALE: Schema funzionale
- IT-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema funzionale
- IT-02-A PIANO SEMINTERRATO – STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature
- IT-02-R PIANO SEMINTERRATO – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature
- IT-03-A PIANO COPERTURA TERRAZZA – STATO ATTUALE: Distribuzione apparecchiature
- IT-03-R PIANO COPERTURA TERRAZZA – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature
- IR-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema termoregolazione
- IE-01-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Distribuzione apparecchiature elettriche
- IE-02-R CENTRALE TECNOLOGICA – STATO DI PROGETTO: Schema unifilare quadri



